



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.8.2023
COM(2023) 487 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito all'adozione del suo
regolamento interno**

ALLEGATO

DECISIONE N. 1 DEL COMITATO MISTO

del GG MM 2023

per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari¹ (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
2. È opportuno stabilire il regolamento interno del comitato misto dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto

<i>[TITOLO]</i>	<i>Capounità</i>
<i>Ministero dell'Industria e dell'innovazione dell'Islanda</i>	<i>Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea</i>
<i>Copresidente del comitato misto</i>	<i>Copresidente del comitato misto</i>

¹ G.U. L. 274 del 24.10.2017, pag. 3.

ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Capi delegazione

- (1) L'Unione europea e l'Islanda ("le parti") nominano un capo delegazione ciascuna che funge da persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato.
- (2) Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

Articolo 2

Presidenza

La presidenza è esercitata a turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti.

Articolo 3

Riunioni

- (1) Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato si riunisce a turno nell'Unione e in Islanda su richiesta di una delle parti entro 90 giorni dalla richiesta.
- (2) Ogni riunione del comitato è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
- (3) Ove le due parti siano d'accordo, alle riunioni del comitato possono partecipare esperti in grado di fornire, su richiesta, informazioni specifiche.
- (4) Salvo decisione comune contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.
- (5) A titolo di eccezione, le riunioni del comitato possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del comitato, di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della propria delegazione.

Articolo 5

Segretariato

Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Islanda sono nominati dai rispettivi capi delegazione a svolgere congiuntamente le funzioni di segretari del comitato

ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

Articolo 6

Corrispondenza

- (1) La corrispondenza indirizzata al comitato è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
- (2) Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso.
- (3) La corrispondenza tra le parti può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) Il segretariato del comitato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
- (2) L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
- (3) L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
- (4) Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 8

Adozione degli atti

- (1) Le decisioni del comitato ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sono adottate per consenso e rivolte alle parti. Le decisioni recano la firma del presidente e dell'altro capo delegazione.
- (2) Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
- (3) Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato.

Articolo 9

Procedura scritta

Se le parti decidono in tal senso, il comitato può adottare decisioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno

scambio di note tra le due segreterie, che operano di concerto con le parti. La parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di decisione all'altra parte, che risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se è adottato, il progetto è formalizzato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

Verbale

- (1) Il presidente redige un progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all'altro capo delegazione entro 20 giorni lavorativi dalla tenuta della riunione. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni formulate e può riferire anche qualsiasi altra conclusione raggiunta. L'altro capo delegazione approva il progetto oppure presenta proposte di modifica. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e l'altro capo delegazione firmano due copie originali dello stesso. Il presidente e l'altro capo delegazione conservano ciascuno uno degli esemplari originali.
- (2) In caso di mancata approvazione del verbale prima della convocazione della riunione successiva, nel verbale figura il progetto stilato dal presidente con accluse le proposte di modifica presentate dall'altro capo delegazione.

Articolo 11

Spese

- (1) Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato sono a carico di ciascuna parte.
- (2) Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 12

Riservatezza

Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.